ALLEGATO 1)

PIANO ANNUALE DI VERIFICA DEGLI OPERATORI CHE UTILIZZANO L'INDICAZIONE FACOLTATIVA "PRODOTTO DI MONTAGNA" (notificati ai sensi dell'allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 57167 del 26/07/2017).

FINALITÀ

Diversamente da altri regimi di qualità, per l'indicazione di prodotto di montagna" non è prevista una certificazione da parte di un ente terzo di controllo; gli operatori, quindi, garantiscono il rispetto di quanto richiesto dalla citata normativa con il solo regime di autocontrollo.
Sul sistema vigilano l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), le Regioni, le Province Autonome e altri Organi di controllo ufficiali che possono effettuare delle ispezioni in azienda al fine di rilevare eventuali irregolarità nell'utilizzo dell'indicazione (Decreto ministeriale n. 57167 del 26 luglio 2017, art.5, commi 3, 4, 5).
Il presente atto ha pertanto lo scopo di fornire indicazioni di carattere operativo per l'attività di verifica di quanto disposto dall'art. 2, comma 3 del decreto ministeriale n. 57167 del 26/07/2017 concernente disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" in merito all'origine degli alimenti destinati all'alimentazione animale.
Il presente atto fissa altresì i criteri per la programmazione degli audit di verifica che saranno effettuati entro l'anno 2021; l'attività potrà comunque essere intensificata in caso di evidenze di irregolarità, di criticità o di segnalazioni anche da terzi (ad es. consumatori, autorità competenti, ecc…).

NUMERO MINIMO DI AUDIT DI VERIFICA

Nel corso dell'anno 2021 l'attività di verifica programmata riguarderà esclusivamente l'audit presso gli operatori presenti nell'allegato 2 del DM n. 57167 del 26/07/2017 comunicato al Mipaaf con elenco aggiornato al 31.12.2020.
Verrà effettuato almeno 1 audit essendo ad oggi 5 gli operatori in elenco, programmato per il secondo semestre dell'anno.
La programmazione potrà essere modificata nel caso si dovesse ulteriormente prolungare lo stato di emergenza o se si dovessero verificare condizioni che riducano la sicurezza degli operatori (a titolo puramente esemplificativo in caso di focolai pandemici presenti dopo l'eventuale abolizione / sospensione dello stato di emergenza sanitaria).

ISPEZIONI ESPLORATIVE ED ATTIVITA' ATTRAVERSO IL WEB

Nel corso dell'anno 2021, potranno essere effettuatele anche verifiche attraverso il web e/o ispezioni esplorative presso punti vendita al fine di tutelare il marchio "prodotto di montagna" e gli operatori che ne fanno uso.

PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITA' DI AUDIT DI VERIFICA, DI ISPEZIONI ESPLORATIVE E ATTIVITA' ATTRAVERSO IL WEB

Il personale addetto alla verifica di quanto disposto dall'art. 2, comma 3 del decreto ministeriale n. 57167 del 26/07/2017 nonché di quanto previsto nel presente atto, è il personale attribuito all'UTV – Unità Territoriale di Vigilanza della Regione Marche.

ESTRAZIONE DEI SOGGETTI DESTINATI AGLI AUDIT DI VERIFICA

Gli audit di verifica sono preceduti da una istruttoria amministrativa che di norma consiste nell'acquisizione delle informazioni disponibili sui prodotti e sulle filiere secondo quanto previsto nell'allegato 2 del DM 57167 del 26/07/2017 oltre analisi delle evidenze scaturite da eventuali ispezioni esplorative e dalle eventuali verifiche attraverso il web.
I soggetti da sottoporre a audit vengono scelti secondo un principio di casualità tenendo conto anche di alcuni criteri e fattori di rischio al fine di massimizzare l'efficacia dell'attività.
Di ogni estrazione viene redatto un verbale nel quale vengono riportati:

- modalità di estrazione;
- eventuali motivazioni che possono di volta in volta suggerire scelte particolari sui territori e sulle tipologie di aziende o di prodotti interessati;
- esiti dell'estrazione.

PREAVVISO DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA

L'audit di verifica prevede la preventiva comunicazione all'operatore con contatto telefonico entro le 72 ore dall'audit stesso.
È in ogni caso previsto che, qualora si ravvisino situazioni tali da richiedere audit di verifica aggiuntivi presso altri operatori non estratti, il preavviso può essere omesso.